Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 76 del 31 marzo 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 38

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1995, n. **94.**

Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 1995, n. 94.

Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 114 del 18 maggio 1992 - Serie generale, così come modificato dal Decreto legislativo 10 settembre 1993, n° 360, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 217 del 15 settembre 1993 - Serie generale, ed in particolare l'articolo 75, comma 3., il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 303 del 28 dicembre 1992 - Serie generale;

Visti gli articoli 71, comma 3., 72, comma 8., 75, commi 3., 5. e 6., 76, commi 6. e 7., 77, comma 1., e 232 del nuovo codice della strada, precedentemente citato;

Visto l'articolo 17, comma 3., della Legge 23 agosto 1988, n° 400, pubblicata sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 214 del 12 settembre 1988 - Serie generale;

Vista la legge 28 luglio 1993 n° 300 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 191 del 16 agosto 1993 - Serie generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,a norma dell'articolo 17, comma 3., della citata Legge 23 agosto 1988, n° 400, (nota n°4140del 5.12.1994);

adotta il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Le norme stabilite nel presente regolamento riguardano le procedure di omologazione nazionale dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del Codice della strada, nonché le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli.

Articolo 2
Definizioni

1. Al fini del presente regolamento si intende per :

- ***codice della strada*** : il decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n°360;
- ***regolamento*** : il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495;
- ***omologazione*** : l'atto in base al quale un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, prodotto in serie, a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi, è riconosciuto conforme ad una o più prescrizioni tecniche previste dalla legge; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche nazionali esso è denominato **omologazione nazionale**; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche stabilite da direttive della Comunità economica europea, o da regolamenti della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, esso è denominato rispettivamente **omologazione CEE** o **omologazione ECE-ONU**;
- ***omologazione in più fasi*** : l'atto in base al quale, a seconda del suo stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato, è giudicato conforme alle prescrizioni di legge a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi;
- ***omologazione temporanea*** : l'omologazione rilasciata a veicoli che presentino soluzioni costruttive innovative, ammesse a titolo sperimentale in base all'articolo 227 del Regolamento;
- ***omologazione limitata per piccole serie*** : l'omologazione soggetta a vincoli di produzione, rilasciata a veicoli prodotti in serie limitata;
- ***estensione della omologazione*** : la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione a veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che differiscono da un tipo già omologato per una o più delle caratteristiche essenziali, costruttive e funzionali, definite nelle prescrizioni tecniche in base alle quali la prima omologazione è stata rilasciata;
- ***veicolo*** : ogni veicolo a motore o rimorchiato, completo od incompleto, tra quelli definiti agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del codice della strada;
- ***veicolo base*** : qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

- ***veicolo incompleto*** : qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni di omologazione, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

- ***veicolo completato*** : il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni di omologazione previste dall'articolo 227 del Regolamento;

- ***tipo di veicolo*** : i veicoli di una categoria specifica, identici almeno per quanto riguarda la loro denominazione nonché talune delle caratteristiche costruttive e funzionali specificate nelle Appendici I, II e V, al Titolo III del Regolamento, in quanto applicabili alla categoria nella quale sono classificati. Le caratteristiche che definiscono il tipo di veicolo sono riportate nell'Allegato I;

- ***sistema*** : qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una norma tecnica particolare;

- ***componente*** : un dispositivo, quale ad esempio un fanale, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Il componente può essere omologato indipendentemente dal veicolo cui è destinato, se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente;

- ***entità tecnica*** : un dispositivo, ad esempio il dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente, l'entità tecnica può venire omologata separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli ;

- ***tipo di sistema, componente, entità tecnica*** : sistemi, componenti ed entità tecniche identici per quanto riguarda la loro denominazione nonché gli aspetti essenziali specificati nelle norme tecniche in base alle quali sono omologati;

- ***costruttore*** : la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetta all'omologazione;

- ***autorità che rilascia l'omologazione*** : l'autorità responsabile di tutti gli aspetti della omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente od entità tecnica; essa rilascia e, se necessario ritira, le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

- ***servizio tecnico*** : l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove od ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro della Comunità economica europea, ovvero aderente all'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore fatto a Ginevra il 20 marzo 1958, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n° 1841. La funzione di servizio tecnico in Italia è svolta dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, tramite i Centri Prova Autoveicoli da esso dipendenti;

- ***scheda informativa*** : nel caso di omologazione nazionale : le schede figuranti nell'Allegato III al presente regolamento; nel caso di omologazione CEE di un componente, di un

sistema o di una entità tecnica : le corrispondenti schede figuranti nell'Allegato alla direttiva particolare in base alla quale è richiesta l'omologazione;

- ***documentazione informativa*** : l'insieme della documentazione che il costruttore è tenuto a presentare in allegato alla domanda di omologazione in armonia alle prescrizioni contenute nella norma in base alla quale l'omologazione è richiesta;

- ***scheda di omologazione*** :

- *a* - nel caso di **omologazione nazionale** è costituita dal certificato di omologazione e dal prospetto descrittivo (DGM 405), che per l'omologazione del veicolo riporterà anche il tipo della punzonatura dei dati di identificazione che saranno impressi su ogni esemplare prodotto nonché il facsimile della dichiarazione di conformità e, nel caso di omologazione di componenti od entità tecniche, il facsimile della marcatura che figurerà su ogni esemplare prodotto;

- *b* - nel caso di **omologazione CEE** di componenti, sistemi od entità tecniche, essa sarà conforme al modello riportato in allegato alla direttiva CEE in base alla quale l'omologazione è stata richiesta;

- *c* - nel caso di **omologazione ECE-ONU** di componenti, sistemi od entità tecniche, la scheda di omologazione dovrà essere conforme al *"type approval form"* ovvero *"fiche d'homologation"* previsti dal regolamento ECE-ONU applicato;

- ***fascicolo di omologazione*** : la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle loro funzioni;

- ***indice del fascicolo di omologazione*** : il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

Articolo 3

Competenze

1. Autorità competenti al rilascio delle omologazioni.

- L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, dei veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad essi destinate è il :

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 41

- L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad esse destinate è il :

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 42

2. Servizi tecnici responsabili dell'effettuazione delle prove di omologazione.

Competenti all'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione sono i Centri Prova del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Esistono due ordini di competenze : quella territoriale e quella per discipline tecniche.

Nell'Allegato IX al presente regolamento sono elencati i Centri Prova del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la indicazione della competenza territoriale, mentre le competenze per discipline tecniche sono compendiate nella tabella figurante nello stesso allegato.

3. Nel quadro delle competenze sopra definite, per la presentazione delle domande di omologazione, si osservano le seguenti regole :

a - omologazione dei veicoli sistemi ed entità tecniche

Le domande di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vanno presentate dai costruttori al Centro Prove Autoveicoli competente per territorio.

In tal caso :

- **per i costruttori nazionali** si fa riferimento all'ubicazione dello stabilimento di produzio ne nel quale avviene l'assemblaggio del veicolo finito nello stato in cui viene presentato alle pro ve di omologazione.

Nel caso in cui l'assemblaggio del veicolo finito avvenga nello stesso tempo in più im pianti di produzione dello stesso costruttore ricadenti nella giurisdizione territoriale di più Centri Prova, il costruttore può scegliere uno dei Centri Prova competenti per territorio, previa autoriz zazione del Ministero;

- **per i costruttori esteri** si fa riferimento, nel caso in cui il costruttore abbia una rappresentanza legale in Italia, al Centro Prove Autoveicoli nella cui competenza territoriale tale rappresentanza è ubicata. Il costruttore estero che intenda procedere direttamente all'omologa zione in Italia, dovrà inoltrare domanda alla competente divisione del Ministero e questa provvederà a designare il Centro Prove Autoveicoli incaricato dell'istruzione della pratica e dell'effettuazione delle prove.

b - omologazione dei componenti

In tale caso, prevale la competenza per disciplina tecnica.

4. Deroghe alla competenza territoriale

Il costruttore, con motivata domanda da inoltrare al Ministero tramite il Centro Prove Au toveicoli territorialmente competente, può chiedere di presentare le domande di omologazione presso un altro Centro Prove Autoveicoli.

Il Ministero adotterà le proprie determinazioni, dandone comunicazione ai Centri Prove Autoveicoli interessati.

Articolo 4

Domanda di omologazione

1. Per ottenere l'omologazione di un tipo di veicolo, prevista dall'articolo 75 del codice della strada, deve essere presentata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, unitamente alle attesta zioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla Legge 1° dicembre 1986, n° 870, e successive modificazioni, apposita domanda in triplice copia, per il tramite del Centro Prova Autoveicoli competente. Sulla copia, che verrà successivamente trasmessa alla competente Divisione della Direzione Generale M.C.T.C., dovrà essere apposto il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo corrisposta. La domanda, conforme allo schema indicato nell'Allegato II, è accompagnata dalla documenta zione informativa contenente le informazioni specificate nell'Allegato III, dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CEE o regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, in base alle norme del regolamento, nonché dalla bozza del prospetto descrittivo del veicolo (DGM 405). Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presen tata in triplice copia, in carta semplice, in formato A4, o ad esso riconducibile. E' facoltà del

Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. richiedere, a completamento della documentazione, la presentazione dei calcoli di determinate strutture o particolari costruttivi.

2. In deroga al comma 1., se una o più schede di omologazione relative a pertinenti direttive particolari o regolamenti ECE-ONU non sono momentaneamente disponibili in quanto in fase di emanazione da parte di altra autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate al Centro Prove prima della trasmissione del fascicolo di omologazione alla competente divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, i documenti che accompagnano la domanda devono comprendere una documentazione informativa contenente le notizie richieste dall'Allegato III. Nel caso in cui il costruttore intenda conseguire contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche omologazioni parziali di sistemi od entità tecniche, per ognuna delle omologa zioni parziali richieste dovrà essere allegata domanda redatta conformemente a quanto previsto al successivo punto 4..

3. Nel caso di una omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire :

- **nella prima fase** : le parti della documentazione informativa e le schede di omologa zione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

- **nella seconda e nelle successive fasi** : le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla specifica fase di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il richiedente deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4. La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o entità tecnica, deve essere presentata in triplice copia al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzio ne Generale M.C.T.C., corredata dalle attestazioni dei versamenti delle tariffe corrisposte, per il tramite del Centro Prova Autoveicoli competente. Sulla copia che verrà successivamente trasmessa alla competente Divisione della M.C.T.C. dovrà essere apposto il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata. La domanda, nella quale dovrà essere indicata la specifica norma, direttiva CEE, regolamento ECE-ONU, o norma nazionale, ai sensi della quale l'omolo gazione è richiesta, dovrà essere accompagnata dalla documentazione informativa specificata nella norma di omologazione invocata.

5. Nelle domande di omologazione CEE o ECE-ONU di un componente, sistema od entità tecnica il costruttore dovrà espressamente dichiarare di non aver presentato analoga domanda all'autorità competente di un altro Stato.

6. La domanda è presentata dal costruttore. Nel caso di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992, es sa deve essere corredata anche di un atto che attribuisca a persona residente in uno Stato membro della CEE o in uno Stato aderente all' Accordo sullo Spazio economico europeo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definizione di "*costruttore*" implica. Gli atti di cui sopra dovranno corrispondere alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presen tati in occasione di una precedente omologazione, sarà sufficiente fare riferimento a quest'ul tima.

Articolo 5

Verifiche, prove e verbalizzazioni

1. Effettuata l'istruttoria della domanda, nonché la valutazione iniziale afferente alla conformità di produzione di cui al successivo articolo 9, il Centro Prova Autoveicoli effettua le verifiche e prove richieste, secondo le metodologie previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta.

2. Il costruttore di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche assiste alle prove con un proprio rappresentante, mettendo a disposizione del Centro Prova Autoveicoli il numero di prototipi di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche specificato dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta, nonché il personale e le attrezzature eventualmente necessarie. Nel caso di omologazione di componenti, la presenza del rappresentante del costruttore è facoltativa.

3. Completate le verifiche e prove di omologazione dovrà essere redatto verbale; in triplice copia, di cui due in bollo, completo della bozza di DGM 405 che ne costituisce parte integrante.

4. Nel caso di omologazione del tipo di veicoli, il relativo verbale (base) sarà compilato riportando l'esito delle singole verifiche e prove eseguite secondo le già esistenti norme nazionali nonché i numeri delle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, ovvero i numeri dei verbali parziali che verranno compilati a parte, relativi alle prescrizioni tecniche delle singole direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU applicati. Nel caso in cui si faccia ricorso alle schede di omologazione precedentemente ottenute, sul verbale base dovrà essere esplicitamente annotato che la scheda concerne il tipo di veicolo oggetto dell'omologazione nazionale verbalizzata. Le indicazioni relative alle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU, ed i riferimenti alle specifiche norme applicate : numero della direttiva e dell'ultima direttiva di emendamento, o nel caso di regolamento ECE-ONU, numero del regolamento, completo dei riferimenti alla serie di emendamenti e supplementi, verrà compendiato in una tabella allegata al verbale base.

5. Nel caso di verbalizzazioni di prove effettuate su veicoli nell'ambito di una procedura a più fasi, nel verbale base delle fasi successive alla prima, dovrà essere verbalizzata anche la verifica della conformità del veicolo alle prescrizioni e vincoli contenuti nella scheda di omologazione della fase precedente.

6. La scheda di omologazione del tipo di un veicolo nonché le schede di omologazione dei componenti, sistemi od entità tecniche afferenti ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto nell'Allegato IV e del DGM 405 redatti nella consueta forma.

7. Nei modelli DGM 405, redatti nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi, dovranno essere annotati anche i vincoli e le prescrizioni da rispettare in sede di completamento del veicolo.

8. Le schede tecniche relative ad omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche rilasciate in base a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU, dovranno essere redatte in conformità al modello figurante nella norma tecnica applicata. Qualora il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omolo

gazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di una entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

9. Per l'ulteriore corso della pratica di omologazione il Centro Prove Autoveicoli dovrà trasmettere, entro due settimane dalla data di completamento e firma dei verbali delle visite e prove afferenti il programma di omologazione concordato, alla competente Divisione della IV Direzione Centrale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T. C., il fascicolo di omologazione costituito dai seguenti documenti :

a - rapporto relativo alla possibilità di procedere alla omologazione richiesta; esso può essere contenuto nella lettera di trasmissione;

b - originale della domanda di omologazione, che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con gli originali delle varie domande delle omologazioni parziali, ove richieste dal costruttore;

c - schede informative compilate ai sensi degli articoli 3 e 4, qualora il caso ricorra, integrate dalla documentazione informativa e dalla relazione di calcolo delle strutture resistenti (due copie di cui una in bollo);

d - verbali delle verifiche e prove (una copia in bollo);

e - schede di omologazione : tre copie; nel caso di omologazione nazionale il DGM 405 facente parte integrante della scheda di omologazione deve essere vistato dal funzionario tecnico che ha proceduto ai relativi accertamenti tecnici.

Nel caso di schede di omologazione relative ad omologazioni parziali ECE-ONU, oltre alle tre copie vistate, saranno trasmesse anche le copie necessarie per l'inoltro ai Paesi membri aderenti all'Accordo di Ginevra del 1958 che le richedono, complete dei verbali di prova se così previsto dalla norma tecnica in base alla quale l'omologazione è stata accordata.

Contestualmente il Centro Prove Autoveicoli invierà direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale (in caso di domanda presentata per conto di costruttori non aventi sede nel territorio della CEE) una copia in bollo dei verbali delle verifiche e prove effettuate.

10. La competente divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., accertata la regolarità tecnica ed amministrativa del fascicolo :

a - assegna il numero di omologazione che :

- nel caso di omologazione di un veicolo ovvero nel caso di omologazione di un sistema, componente od entità tecnica rilasciata in base a norme nazionali sarà conforme alle prescrizioni figuranti nell'Allegato V/a;

- nel caso di omologazioni rilasciate secondo direttive CEE sarà conforme alle prescrizioni figuranti nell'Allegato V/b;

- nel caso di omologazioni rilasciate secondo un regolamento ECE-ONU sarà conforme alle prescrizioni figuranti nel regolamento in base al quale l'omologazione viene rilasciata;

b - emette la scheda di omologazione provvista del relativo numero di omologazione, autorizzando nel caso di omologazioni di veicoli, ovvero nel caso di omologazioni di componenti, sistemi od entità tecniche rilasciate in base a norma nazionale, la stampa del modello DGM 405 che ne costituisce parte integrante;

c - redige, nel caso di omologazioni di veicoli, il facsimile della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella banca del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione;

d - trasmette :

- al costruttore una copia del facsimile della carta di circolazione nonché la bozza del DGM 405 vistata per l'autorizzazione alla stampa e copia delle omologazioni parziali CEE e/o ECE/ONU, copia della scheda di omologazione CEE e/o ECE/ONU, originale del certificato di omologazione in bollo, copia della documentazione informativa ove ricorra ;

- al Centro Prove Autoveicoli, copia della documentazione trasmessa al costruttore, integrata dall'originale del certificato di omologazione in bollo, nonché della scheda e della documentazione informativa, anch'esse in bollo, perché siano consegnate al costruttore dopo aver accertato la corrispondenza alla bozza vistata dei DGM 405 stampati;

- agli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, che ne hanno fatto formale richiesta, copia della scheda di omologazione.

Per quanto attiene gli Stati membri della Cee, la competente Divisione invia, su base mensile, l'elenco contenente le menzioni indicate nell'Allegato VI delle omologazioni a norme CEE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese; inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.

Il richiedente l'omologazione nazionale provvederà alla stampa del modello DGM 405, ricevuto in bozza, che farà pervenire entro quarantacinque giorni, franco domicilio, al Centro Prove Autoveicoli, che ha istruito la pratica di omologazione, nel numero di cinquecento esemplari, di cui tre regolarmente bollati. Il Centro Prove Autoveicoli a sua volta, controllata la conformità della stampa del modello DGM 405 al modello vistato, provvederà immediatamente, servendosi dell'eventuale collaborazione del richiedente l'omologazione, a trasmetterlo alla competente Divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. (trenta copie), nonché agli Uffici Provinciali della Direzione Generale M.C.T.C.. Al richiedente l'omologazione verranno restituiti i tre esemplari bollati, timbrati con il timbro d'ufficio, più le copie in bollo della scheda informativa e della documentazione informativa.

Articolo 6

Modifiche e cessazioni di validità delle omologazioni

1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., in base alle norme comunitarie ed a quelle ECE-ONU, può modificare solamente omologazioni da esso rilasciate.

2. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, componente, sistema od entità tecnica di tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., modifiche che riguardino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, è tenuto ad inoltrare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., tramite il Centro Prove Autoveicoli che ha proceduto all'istruttoria dell'omologazione originaria, domanda di aggiornamento del fascicolo di omologazione. Il Centro Prove eseguirà gli accertamenti e le eventuali verifiche e ne riferirà alla competente divisione esprimendo la propria valutazione tecnica.

3. Nel caso di omologazione nazionale di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a :

a - Serie del tipo omologato non differenziate da quella precedente.

Ciò avviene particolarmente in occasione di richieste di adozione di parti montabili in alternativa, anche se in conseguenza i veicoli sono soggetti a prove.

b - Nuova serie del tipo omologato.

E' la procedura in base alla quale l'omologazione del tipo viene riconosciuta valida per altri veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato solo per le caratteristiche costrut tive non essenziali. Le differenti serie del tipo omologato sono contraddistinte da apposito codice alfanumerico. Una nuova serie che si sostituisce ad una precedente può essere indicata facendo riferimento al numero di telaio a partire dal quale la stessa inizia.

c - Estensione dell'omologazione.

E' la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione del tipo ai veicoli prodotti in serie che differiscono da un tipo già omologato per una o più caratteristiche costruttive essenziali.

d - Nuova omologazione.

Nel caso in cui le modifiche siano strutturali e di entità tale da configurare un nuovo tipo di veicolo, si farà luogo al rilascio di una nuova omologazione del tipo.

4. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione. In occa sione di ogni modifica provvede a modificare conseguentemente anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate. Oltre a quanto sopra indicato, laddove siano mutati i dati contenuti nella scheda di omologazione originaria o siano mutate le prescrizioni contenute nella norma tecni ca, in base alla quale l'omologazione originaria è stata accordata, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. rilascia una scheda di omologazione modifi cata, contrassegnata da un numero di estensione. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. ritiene che una modifica apportata ad un fascicolo informativo esiga nuove verifiche e prove, ne informa il Centro Prove e rinvia i docu menti sopra indicati solo a seguito dell'esito favorevole delle nuove verifiche e prove.

5. Le stesse prescrizioni si applicano al caso dell'omologazione dei veicoli, con la variante che in tale ultimo caso la modifica apportata può avere già formato oggetto di una procedura già formalizzata in una omologazione parziale rilasciata da uno Stato membro della CEE o da un Paese parte contraente dell'Accordo ECE-ONU di Ginevra del 1958. In tale ultimo caso il fascicolo di omologazione del tipo di veicolo verrà aggiornato sulla base dei dati contenuti nella scheda di omologazione parziale rilasciata dall'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione parziale.

Articolo 7

Dichiarazione di conformità

1. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di un veicolo, per ognuno degli esemplari venduti rilascia una dichiarazione di conformità redatta in aderenza al modello

indicato nell'Allegato VII. Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone sempre il deposito della firma alla competente divisione del Ministero.

2. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità tecnica fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la norma in base alla quale l'omologazione è stata rilasciata lo prevede, il numero o il marchio di omologazione previsto dalla norma. In quest'ultimo caso, tuttavia, il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.

3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che ai sensi dell'articolo 5, comma 9., contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della dichiarazione di conformità originale già emessa per un veicolo, il costruttore ne emette il duplicato che, in duplice copia ed unitamente alla relativa denuncia debitamente vistata dall'Organo di Polizia che l'ha ricevuta, verrà presentato agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile che provvederanno direttamente all'immatricolazione del veicolo stesso. Detta denuncia vistata dovrà essere conservata in atti presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente, unitamente al duplicato della dichiarazione di conformità. Copia della stessa denuncia vistata sarà trattenuta agli atti dal costruttore a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della dichiarazione di conformità. Nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno, i costruttori che, nel trimestre precedente, abbiano rilasciato duplicati di dichiarazioni di conformità sono tenuti a darne notizia al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C. T.C., trasmettendo un elenco in duplice copia delle certificazioni duplicate emesse.

Articolo 8

Deroghe e procedure alternative

1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. può, a domanda del costruttore, esentare dalla applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, nei seguenti casi :

a - veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari prodotti giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;

b - veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche quando la deroga sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali.

In tali casi si applicano rispettivamente le procedure di *"omologazione limitata per piccole serie"* e di *"omologazione temporanea"*, appresso descritte.

2. La procedura di *omologazione limitata per piccole serie* si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature e/o programmi tali da non giustificare, almeno in un primo periodo, una omologazione nazionale in attesa di una verifica dell'entità della produzione e, per i veicoli prodotti in serie, a richiesta del costruttore, nelle more del completamento dell'omologazione nazionale. Nell' ***Allegato X*** sono precisati i limiti delle piccole serie distinti per categorie di veicoli. Nel caso di omologazioni a più fasi, laddove sussistano le condizioni

sopracitate, essa trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a
trasformazioni allestimenti effettuati in serie da industrie italiane.

3. la procedura della *omologazione limitata per piccole serie* differisce da quella
relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti :

a - autorità competente al rilascio : per il rilascio delle omologazioni limitate per
piccole serie sono competenti i Centri Prova Autoveicoli della M.C.T.C., che applicheranno tale
procedura nel caso in cui dalla domanda del costruttore e dalla valutazione preliminare effettua
ta nell'ambito della procedura del controllo di conformità, emergano elementi tali da configurare
la sussistenza delle condizioni di applicabilità della procedura indicata in premessa;

b - validità : il Centro Prova Autoveicoli della M.C.T.C. che ha rilasciato l'omologazio
ne limitata per piccole serie potrà provvedere d'ufficio, quando lo riterrà opportuno, e comun
que ad intervalli non superiori a due anni, al controllo della conformità della produzione per valu
tare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omolo
gazione nazionale; ovvero se siano venuti meno i requisiti necessari per l'omologazione limitata
per piccole serie. Nel primo caso il Centro Prova Autoveicoli impone l'obbligo dell'omologazio
ne nazionale fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso, procede alla revoca
dell'omologazione.

c - domanda di omologazione e verbalizzazioni : per le omologazioni limitate per
piccole serie vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione di portata
nazionale, di cui agli articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore chieda l'omissione di talune pro
ve, nella domanda dovranno essere motivate le ragioni economiche della richiesta e l'eventuale
deroga sarà accordata, a seconda dei casi, dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione Generale M.C.T.C. sulla base di un rapporto redatto dal Centro Prova Autoveicoli, in
fase di istruttoria preliminare. Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia richie
sta nelle more del completamento della procedura dell'omologazione nazionale, la domanda di
omologazione è presentata contestualmente a quella prevista all'articolo 4. Nel caso in cui suc
cessivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro Prova Autoveico
li verifichi la sussistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore
dell'omologazione limitata per piccole serie dovrà presentare apposita domanda in carta legale.
Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, il pas
saggio ad omologazione nazionale sarà accordato subordinatamente al completamento di tutte
le verifiche e prove previste. Sul verbale, sulla scheda di omologazione e sul modello DGM
405 delle omologazioni limitate per piccole serie accordate, dovranno essere annotati gli estre
mi dei provvedimenti di deroga eventualmente concessi dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C..

d - comunicazioni conseguenti : in sede di omologazione limitata per piccole serie,
non può darsi corso a comunicazioni agli Stati membri di avvenuti accertamenti secondo le
direttive CEE.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche e prove prescritte e della conseguente ver
balizzazione, il Centro Prova Autoveicoli, provvederà direttamente alle seguenti incombenze e
comunicazioni :

- *attribuirà* alla comunicazione di omologazione una numerazione secondo le modali
tà indicate nell'Allegato V/c ;

- *curerà* la redazione del fac-simile della carta di circolazione per veicoli omologati, in
serendo nella banca del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti e della Naviga
zione - Direzione Generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di

circolazione. Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito della firma del costruttore presso la competente divisione del Ministero;

- *trasmetterà* alla competente divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., in carta semplice, entro trenta giorni dalla data di attribuzione del numero di omologazione :

- copia del fascicolo di omologazione;
- copia del verbale;
- copia della scheda di omologazione completa del modello DGM 405.

4. La procedura di omologazione temporanea si applica nel caso di omologazione di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che presentino soluzioni costruttive incompatibili con le norme regolamentari in vigore, e che pertanto possano essere ammesse solamente in un programma di sperimentazione finalizzato alla valutazione delle opportunità di emendare le norme regolamentari. L'omologazione temporanea di un veicolo, sistema, componente od entità tecnica è accordata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.. Nel caso di veicoli di produzione nazionale od estera, l'omologazione temporanea è soggetta, oltre che a limitazioni temporali, anche a limitazioni numeriche. Nel caso di sistemi, componenti od entità tecniche, l'omologazione temporanea non autorizza la libera immissione sul mercato dei sistemi, componenti od entità tecniche omologati, ma ne autorizza l'uso su un numero limitato di veicoli, le cui carte di circolazione saranno debitamente aggiornate. La procedura di omologazione temporanea differisce dalla consueta omologazione per i seguenti aspetti procedurali :

a - domanda di omologazione e verbalizzazioni : nel caso di omologazione di veicoli, la domanda dovrà specificare il numero dei veicoli per i quali è richiesta la deroga nonché il periodo di tempo previsto per la durata della sperimentazione. Nel caso di omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche, dovrà invece essere precisato il numero dei veicoli sui quali verranno installati i sistemi, componenti od entità tecniche sperimentali. La domanda dovrà inoltre precisare quali sono i motivi per i quali il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è omologabile in base alla normativa vigente.

b - vincoli particolari : ai fini del controllo dei limiti numerici e temporali, stabiliti nell'atto di omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, nel caso di omologazioni di veicoli, il costruttore dovrà, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro Prova Autoveicoli che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento.

Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, il costruttore annoterà su apposito registro gli estremi di immatricolazione dei veicoli sui quali i sistemi, i componenti, o le entità tecniche, oggetto di omologazione temporanea, sono stati installati. Anche tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro Prova Autoveicoli, che ha effettuato le verifiche e prove del sistema, componente od entità tecnica, per essere consultato in qualsiasi momento.

Nelle verbalizzazioni delle prove effettuate sui sistemi del veicolo, ovvero sui componenti ed entità tecniche incompatibili con la normativa vigente, dovrà essere riportata la descrizione delle prove effettuate, complete dei relativi risultati, dalla quale si evinca la garanzia di un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla normativa tecnica vigente. Oltre a ciò, il fascicolo di omologazione, se del caso, dovrà essere integrato da un documento che proponga emendamenti alla normativa vigente.

c - comunicazioni conseguenti : a seguito delle verifiche e prove il Centro Prova Autoveicoli trasmetterà alla Divisione competente del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. due fascicoli di omologazione, completi di un parere sull'ammissibilità della deroga proposta, nonché del documento con le proposte di emendamento della norma non applicabile. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. esaminati gli atti e le circostanze, se del caso accorderà l'omologazione temporanea.

d - conclusione della procedura : al termine del periodo di sperimentazione, il Centro Prove Autoveicoli redigerà un rapporto sui risultati ottenuti e lo inoltrerà in duplice copia al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.. Quest'ultimo, sulla base dei risultati ottenuti, valuterà l'opportunità di adattare la norma tecnica alla soluzione sperimentata.

Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. l'omologazione accordata sarà revocata e tutti i veicoli risultanti dai registri dovranno essere adeguati alla normativa vigente. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma tecnica sia conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, potrà convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.

Articolo 9
Conformità della produzione

1. Per garantire la conformità del prodotto al tipo omologato, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. procede ad accertamenti consistenti in :

- Valutazioni preliminari volte ad accertare, prima che l'omologazione venga accordata, che il sistema produttivo posto in essere dal costruttore sia atto a garantire un prodotto conforme ed uniforme;

- Ispezioni periodiche agli impianti di produzione volte ad accertare, ad omologazione accordata, che la produzione sia costantemente tenuta sotto controllo e che il prodotto che ne deriva sia conforme al tipo omologato.

2. Le norme generali che regolano la conformità della produzione figurano nell'Allegato VIII e, nel caso di omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche, sono integrate da norme "ad hoc" eventualmente figuranti nelle norme specifiche in base alle quali l'omologazione è accordata.

3. Oltre ai controlli effettuati in produzione, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. può comunque predisporre ispezioni su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione; in tali casi, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore.

4. Nel caso in cui si tratti di omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche rilasciate in base a direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3. la difformità riscontrata è segnalata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato l'omologazione e, reciprocamente, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione

Generale M.C.T.C., su segnalazione delle autorità competenti degli Stati che accettano le omologazioni internazionali rilasciate dal nostro paese, effettua ispezioni straordinarie presso il costruttore al più presto possibile, e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data della richiesta.

5. Si ha non conformità al tipo omologato quando si riscontrano, rispetto alla scheda di omologazione, e/o del fascicolo di omologazione, divergenze non autorizzate ai sensi dell'articolo 6, commi 3. e 4., dall'autorità competente. Non si può considerare che un veicolo, un sistema, un componente od un'entità tecnica non siano conformi al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste dalle norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata.

6. Se il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. constata che veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità, o recanti un contrassegno di omologazione, non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Nel caso di omologazioni rilasciate in base a direttive CEE od a regolamenti ECE-ONU il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. comunica alle autorità competenti degli Stati membri o degli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione. In tale ultima ipotesi la comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla data del ritiro dell'omologazione stessa.

Articolo 10

Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione del presente regolamento, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: FIORI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 66

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ESSENZIALI

A - VEICOLO

- COSTRUTTORE (*)
- DENOMINAZIONE O TIPO (*)
- TIPO DELLA STRUTTURA PORTANTE (TELAIO, CARROZZERIA PORTANTE, ECC.) (*)
- TIPO DELLA CARROZZERIA (BERLINA, DUE VOLUMI, ECC.) (*)

B - MASSE E NUMERO DEI POSTI

- MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO
- MASSA MASSIMA AMMISSIBILE SU CIASCUN ASSE
- NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE DEI POSTI

C - MOTORE

- DENOMINAZIONE E TIPO
- TIPO DI FUNZIONAMENTO (COMB. INTERNA : ACCENSIONE SPONTANEA / COMANDATA - ELETTRICO - IBRIDO - ECC.)

(*) - LA VARIAZIONE DI UNA O PIU' DI QUESTE CARATTERISTICHE COMPORTA UNA NUOVA OMOLOGAZIONE

ALLEGATO II/a

Imposta di Bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della Legge 18.10.1978 n° 625

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale M.C.T.C.
ROMA

Al CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di ____________

La sottoscritta ________________________________

con sede in ______________________________ rivolge istanza

affinché ______________ nei tipi di seguito indicati

venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la

OMOLOGAZIONE NAZIONALE :

RISERVATO ALL'UFFICIO

TIPO VEICOLO	N° MARCHE OPERATIVE	DATA VERS.	COD. TARIFFA

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870.

____________, il __________

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO II/b

Imposta di Bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della Legge 18.10.1978 n° 625

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale M.C.T.C.
ROMA

Al CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di ____________

La sottoscritta ______________________________

con sede in ______________________________ rivolge istanza

affinché ______________________________ nei tipi di seguito indicati

venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la

OMOLOGAZIONE LIMITATA PER PICCOLE SERIE :

TIPO VEICOLO	N° MARCHE OPERATIVE	DATA VERS.	COD. TARIFFA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870.

____________ , lì ____________

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO II/c

Imposta di Bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della Legge 18.10.1978 n° 625

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale M.C.T.C.
ROMA

Al CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di ____________

La sottoscritta ________________________________

con sede in ______________________________ rivolge istanza

affinché __________________________ nei tipi di seguito indicati

venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la

OMOLOGAZIONE DI
COMPONENTE - SISTEMA - ENTITA' TECNICA (*):

TIPO VEICOLO	N° MARCHE OPERATIVE	DATA VERS.	COD. TARIFFA

(*) cancellare le dizioni che non interessano

RISERVATO ALL'UFFICIO

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870.

______________, il ____________

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO III/a

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (ragione sociale)

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)

0.3. Genere

0.4. Categoria del veicolo (b)

0.5. Nome e indirizzo del costruttore

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:

0.7.1. sul telaio

0.7.2. sulla carrozzeria

0.7.3. sul motore

0.8. Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero ...

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO

(accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore)
(accludere lo schema complessivo quotato del veicolo)

1.1. Numero di assi e di ruote (eventualmente cingoli metallici o di gomma)

1.1.1. Numero di assi con pneumatici (eventualmente)

1.2. Ruote motrici (numero, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse)

1.3. Telaio (se esiste) (schema descrittivo complessivo)

1.4. Materiale dei longheroni (c)

1.5. Posizione e disposizione del motore

1.6. Cabina di guida (sporgente, semisporgente o normale)

2. DIMENSIONI E PESI (d) (mm e kg)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (e)

2.1.1. Per i semirimorchi: distanza tra l'asse geometrico del perno di aggancio ed il primo asse posteriore

2.2. Per i trattori stradali:

2.2.1. Avanzamento della selletta di aggancio (massimo e minimo) (f)

2.2.2. Altezza massima della selletta (normalizzata) (g)

2.2.3. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse posteriore:

2.2.3.1. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio cabinato)

2.2.3.2. Distanza fra l'estremità posteriore del volante e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio nudo)

2.3. Carreggiata di ciascun asse (h)

2.4. Dimensioni principali (o fuori tutto) del veicolo (i):

	Telaio non carrozzato	Telaio carrozzato	
		senza accessori	con accessori
2.4.1. Lunghezza (j) 2.4.2. Larghezza (k) 2.4.3. Altezza a vuoto (l) 2.4.4. Sbalzo anteriore (m) 2.4.5. Sbalzo posteriore (n) 2.4.6. Altezza minima dal suolo (con veicolo caricato al peso massimo tecnicamente ammissibile) (o) 2.4.7. Distanza fra gli assi			

2.5. Peso del telaio nudo (senza cabina, senza liquido di raffreddamento, senza lubrificanti, senza carburante, senza ruota di scorta, senza attrezzatura e senza conducente)

2.5.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi

2.6. Peso del veicolo carrozzato in ordine di marcia, oppure peso del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente) (p)

2.6.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.7. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore

2.7.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.8. Peso massimo tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore, su ciascun asse (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio se si tratta di semirimorchio)

2.9. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, dichiarato dal costruttore per l'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente ammissibile)

2.10. Carico verticale massimo al punto di aggancio (gancio o sistema speciale sull'attacco a tre punti)

2.11. Condizioni d'iscrizione in curva

2.12. Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (x CV/kg), spunto in salita

3. MOTORE (q)

3.1. Costruttore

3.2. Nell'ipotesi di motore termico:

3.2.1. Denominazione
3.2.2. Tipo (a scoppio, diesel ecc.), ciclo
3.2.3. Numero e disposizione dei cilindri
3.2.4. Alesaggio, corsa, cilindrata
3.2.5. Potenza netta massima: ... kW a ... giri/minuto (q').
3.2.6. Coppia netta massima: ... Nm a ... giri/minuto (q').
3.2.7. Carburante o combustibile normalmente utilizzato
3.2.8. Serbatoi del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)
3.2.9. Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)
3.2.10. Alimentazione del motore (tipo)
3.2.11. Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore)
3.2.12. Eventuale regolatore (principio di funzionamento)
3.2.13. Impianto elettrico (voltaggio, terminale a massa positivo o negativo)
3.2.14. Generatore (tipo e potenza nominale)
3.2.15. Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo)
3.2.16. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione)
3.2.17. Raffreddamento (ad aria, ad acqua)
3.2.18. Livello sonoro
3.2.19. Scappamento (schema descrittivo)
3.2.20. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.3. Nell'ipotesi di un motore elettrico:

3.3.1. Tipo di motore (serie, compound)

3.3.2. Potenza oraria massima e tensione di marcia

3.3.3. Batteria di trazione (numero di elementi, peso, capacità in ampère/ora, ubicazione)

3.4. Nell'ipotesi di un motore diverso da un motore elettrico o termico (indicazione degli elementi di questi tipi di motore)

3.5. Consumo di carburante (q")

3.5.1. Ciclo urbano: ..... l/100 km

3.5.2. Velocità costante a 90 km/h: ..... l/100 km.»

3.5.3. Velocità costante a 120 km/h: ..... l/100 km

4. TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO (r) (Schema di trasmissione con disegno)

4.1. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.)

4.2. Frizione (tipo)

4.2.1. Peso della frizione

4.3. Scatola del cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando)

4.3.1. Peso della scatola del cambio

4.4. Trasmissione motore, scatola cambio, differenziale (o differenziali), eventuali relè, eventuale ruota libera

4.5. Demoltiplicazione della trasmissione, con e senza gruppo di rinvio

Marcia	Rapporto del cambio	Rapporto del differenziale	Demoltiplica-zione totale
1			
2			
3			
....			
Retromarcia			

4.6. Velocità raggiunta con motore al regime di 1.000 giri/minuto, con pneumatici normalmente montati (6.1.) (circonferenza di rotazione a carico: ... metri) (s)

Marcia	Velocità in km/h
1	
2	
3	
....	
Retromarcia	

4.7. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h) (s)

4.8. Spinta (e trasmissione delle reazioni di frenatura)

4.9. Indicatore di velocità

4.10. Eventuale registratore di velocità (costruttore e tipo)

4.11. Eventuale bloccaggio del differenziale

5. ASSI

(accludere per ciascun assale uno schema quotato con l'indicazione dei materiali ed indicazione facoltativa della marca e del tipo)

6. ORGANI DI SOSPENSIONE (Schema descrittivo complessivo degli organi di sospensione)

6.1. Pneumatici normalmente montati (dimensioni e caratteristiche)

6.2. Tipo di costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici di sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni)

6.4. Stabilizzatori (t)

6.5. Ammortizzatori (t)

7. DISPOSITIVO DI STERZO (schema descrittivo)

7.1. Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo) e sforzo sul volante

7.2. Angolo massimo sterzatura delle ruote:
7.2.1. — volta a destra (gradi) ... Numero di giri del volante
7.2.2. — volta a sinistra (gradi) ... Numero di giri del volante

7.3. Diametro minimo di volta (u)
7.3.1. — a destra
7.3.2. — a sinistra

8. FRENATURA (schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento) (v)

8.1. Dispositivo di frenatura di servizio

8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso

8.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento

8.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)

8.5. Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di semirimorchio)

8.6. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando

8.7. Eventuali sorgenti di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione)

8.8. Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio:
8.8.1. — dispositivi per la frenatura del rimorchio
8.8.2. — raccordi, giunti, dispositivi di protezione

9. CARROZZERIA (schema complessivo quotato dell'esterno e dell'interno)

9.1. Natura della carrozzeria

9.2. Materiali e modo di costruzione

9.3. Porte (numero, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere)

9.4. Campo di visibilità

9.5. Parabrezza ed altri vetri (numero e posizione, materiali utilizzati)
9.5.1. Inclinazione del parabrezza

9.6. Tergicristallo

9.7. Lavacristallo

9.8. Sbrinatore

9.9. Retrovisori

9.10. Finiture interne
9.10.1. Protezione interna degli occupanti
9.10.2. Sistemazione e identificazione dei comandi
9.10.3. Sedili (numero, posizione, caratteristiche)
9.10.4. : riscaldamento dell'abitacolo

9.11. Finiture esterne

9.12. Cinture di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta (numero e posizione)

9.13. Attacchi per le cinture di sicurezza (numero e posizione)

9.14. Posizione delle targhe d'immatricolazione

9.15. Dispositivi di protezione posteriori

9.16. : parafanghi

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

(Schemi esterni del veicolo, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi; colori delle luci)

10.1. Dispositivi obbligatori:
- 10.1.1. Proiettori anabbaglianti
- 10.1.2. Proiettori abbaglianti
- 10.1.3. Luci di posizione anteriori
- 10.1.4. Indicatori di direzione
- 10.1.5. Luci di posizione posteriori
- 10.1.6. Luci di arresto
- 10.1.7. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
- 10.1.8. Catadiottri rossi posteriori
- 10.1.9. Catadiottri anteriori dei rimorchi

10.2. Dispositivi facoltativi:
- 10.2.1. Proiettori fendinebbia
- 10.2.2. Luci di stazionamento
- 10.2.3. Proiettori per la retromarcia
- 10.2.4. Luci di posizione anteriori per i rimorchi
- 10.2.5. Catadiottri laterali giallo-auto

10.3. Dispositivi supplementari per veicoli speciali

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

12. VARIE

12.1. Segnalatori acustici
- 12.1.1. Normali
- 12.1.2. Speciali

12.2. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di persone

12.3. Disposizioni speciali valide per i taxi

12.4. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci

12.5. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo

12.6. Gancio di rimorchio

12.7. Cavalletto d sostegno

12.8. Segnale di pericolo

NOTE

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

(a) Per ogni dispositivo approvato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati alla scheda.

(b) Classificazione in base alle seguenti categorie internazionali:
1. *Categoria M*: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

— *Categoria* M_1: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
— *Categoria* M_2: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate,
— *Categoria* M_3: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate.

2. *Categoria N*: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;
— *Categoria* N_1: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate,
— *Categoria* N_2: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate,
— *Categoria* N_3: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 12 tonnellate.

3. *Categoria O*: Rimorchi (compresi i semirimorchi),
— *Categoria* O_1: Rimorchi con peso massimo non superiore a 0,75 tonnellate,
— *Categoria* O_2: Rimorchi con peso massimo superiore a 0,75 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate,
— *Categoria* O_3: Rimorchi con peso massimo superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 10 tonnellate,
— *Categoria* O_4: Rimorchi con peso massimo superiore a 10 tonnellate.

4. I veicoli delle suddette categorie M ed N considerati quali veicoli fuoristrada alle condizioni di carico e di verifica di cui al punto 4.4 e conformemente alle definizioni ed ai disegni di cui al punto 4.5.

4.1. Qualsiasi veicolo della categoria N_1 con una massa massima non superiore a 2 tonnellate nonché qualsiasi veicolo della categoria M_1, è considerato veicolo fuoristrada se è munito:

di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,

di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e

se può superare una pendenza del 30 % calcolata per veicolo isolato.

Esso deve inoltre soddisfare almeno cinque dei seguenti sei requisiti:
— avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi,
— avere un angolo di uscita di almeno 20 gradi,
— avere un angolo di rampa di almeno 20 gradi,
— avere un altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 180 mm,
— avere un altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 180 mm,
— avere un altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 200 mm.

4.2. Qualsiasi veicolo della categoria N_1 con una massa massima superiore a 2 tonnellate oppure delle categorie N_2 e M_2 della categoria M_3 con una massa massima non superiore a 12 tonnellate, è considerato veicolo fuoristrada se è munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti tre requisiti:

— avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

— essere munito di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo;

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato.

4.3. Qualsiasi veicolo della categoria M_3 con massa massima superiore a 12 tonnellate e della categoria N_3 è considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti requisiti:

— essere munito di ruote motrici per almeno il 50 %,

— essere dotato di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un dispositivo avente effetto analogo e

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato,

— soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

— avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi,

— avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi,

— avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi,

— avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 250 mm,

— avere un altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 300 mm,

— avere un altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 250 mm.

4.4. Condizioni di carico e di verifica

4.4.1. I veicoli delle categorie N_1 con una massa massima non superiore a 2 tonnellate e della categoria M_1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente avente una massa convenzionale di 75 kg.

4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammessa, dichiarata dal costruttore.

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. Tuttavia, nei casi limite, il servizio tecnico può esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

4.4.4. Per la misurazione degli angoli di attacco, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

4.5. Definizioni e disegni degli angoli di attacco, di uscita e di rampa, nonché dell'altezza libera del suolo

4.5.1. Per "angolo di attacco" s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote anteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo anteriore al primo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo, ad eccezione degli eventuali predellini, venga a trovarsi al di sotto di detti piani.
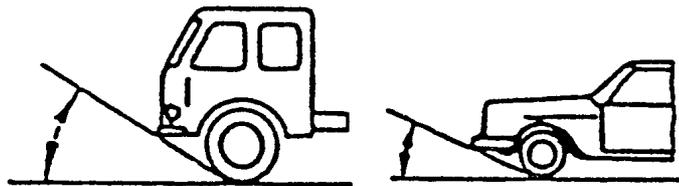
4.5.2. Per "angolo di uscita" s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote posteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo posteriore all'ultimo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo venga a trovarsi di sotto di detti piani.
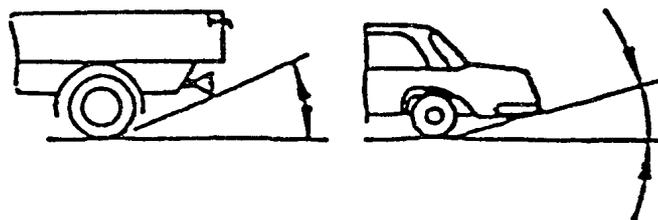
4.5.3. Per "angolo di rampa" s'intende l'angolo acuto minimo tra due piani perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo, tangenti rispettivamente ai pneumatici delle ruote anteriori e posteriori, in condizioni di carico statico, la cui intersezione tocchi la parte rigida inferiore del veicolo compresa tra le ruote. Detto angolo definisce la rampa più grande sulla quale può transitare il veicolo.
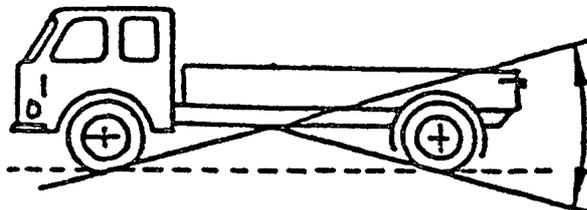
4.5.4 — Per "altezza libera dal suolo tra gli assi" s'intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo.

Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.
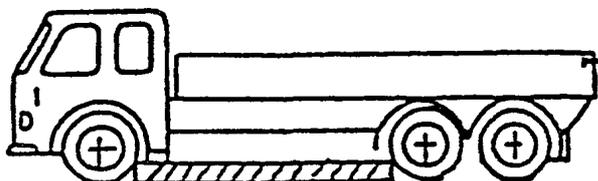
— Per "altezza minima dal suolo di un asse" s'intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemelli) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote. Nessuna parte rigida del veicolo deve sporgere entro il segmento tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.
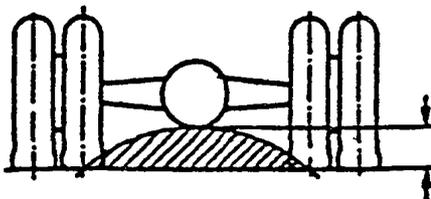
(c) Nei limiti del possibile, denominazione Euronorme; riportare eventualmente:
— la descrizione del materiale,
— il limite di scorrimento,
— il limite di rottura,
— l'elasticità espressa in %,
— la durezza Brinell.

(d) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni ed i pesi in entrambi i casi.

(e) Progetto di raccomandazione ISO n. 586 (*), termine n. 2.

(f) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 33.

(g) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 35.

(h) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 1.

(i) In caso di omologazione di un veicolo non carrozzato, la seconda colonna indica i minimi ed i massimi forniti dal costruttore; la terza colonna non deve essere compilata.

(j) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 9.

(k) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 12.

(*) Documento ISO/TC 22 (Segreteria 133) 325 — gennaio [illegible].

ALLEGATO III/b

SCHEDA INFORMATIVA (a)

(Modello)

Le seguenti informazioni, concernenti il veicolo da omologare, l'entità tecnica o il componente da approvare, devono essere fornite in triplice copia ed includere l'indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore, sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni. La scheda informativa deve recare un numero d'ordine attribuito dal richiedente.

A. INFORMAZIONI COMUNI RELATIVE A CICLOMOTORI, MOTICICLI, TRICICLI E QUADRICICLI

0. Dati generali

0.1. Marca: ....

0.2. Tipo (specificare le eventuali varianti e versioni: ogni variante e ogni versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se indicati sul veicolo (b): ....

0.3.1. Posizione della indicazione: ....

0.4. Categoria del veicolo (c): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di applicazione delle iscrizioni regolamentari sul telaio: ....

0.7.1. La numerazione nella serie del tipo inizia dal n.: ....

0.8. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione per i componenti e le entità tecniche: ....

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo: ....

1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: ....

1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma): ....

1.4. Posizione e disposizione del motore: ....

2. Masse (in kg) (d)

2.1. Massa del veicolo in ordine di marcia: ....

2.1.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: ....

2.2. Massa del veicolo in ordine di marcia con guidatore: ....

2.2.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi: ....

2.3. Massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: ....

2.3.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: ....

2.3.2. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: ....

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: ....

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: ....

Iniezione diretta/precamera/camera di turbolenza (1)

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione

o

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: ....

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: ....

oppure:

3.2.4.2.3.3. Portata massima di carburante (1) (2): ...... m^3/corsa o ciclo per un regime della pompa di: ...... min^{-1} oppure diagramma caratteristico: ....

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2): ....

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (2):

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (1)

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo: ....

3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: ...... min^{-1}

3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: ...... min^{-1}

3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: ...... min^{-1}

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ...... mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ...... mm

3.2.4.2.6. Iniettore o iniettori

o

3.2.4.2.6.1. Marca o marche: ....

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: ....

oppure

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2). ...... kPa

oppure curva caratteristica (2): ....

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo (se esiste)

o

3.2.4.2.7.1. Marca o marche. ....

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: ....

oppure

3.2.4.2.7.3. Descrizione: ....

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario (se esiste)

o

3.2.4.2.8.1. Marca o marche: ....

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: ....

oppure

3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: ....

3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

o

3.2.4.3.1. Descrizione del sistema: ....

3.2.4.3.2. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single/multi-point) (1)/ Iniezione diretta/altro (specificare) (1): ....

oppure

3.2.4.3.2.1. Marca o marche della pompa di iniezione: ....

3.2.4.3.2.2. Tipo o tipi della pompa di iniezione: ....

3.2.8.3.2. Filtro dell'aria, disegni: .... oppure

3.2.8.3.2.1. Marca o marche: ....

3.2.8.3.2.2. Tipo o tipi: ....

3.2.8.3.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: .... oppure

3.2.8.3.3.1. Marca o marche: ....

3.2.8.3.3.2. Tipo o tipi: ....

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Disegno del sistema di scarico completo: ....

3.2.10. Sezione trasversale minima delle luci di entrata e di uscita: ....

3.2.11. Distribuzione o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti, oppure dettagli relativi alla regolazione di altri sistemi possibili: ....

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (¹):

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni): ....

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati in altre rubriche): ....

3.2.12.2.1. Descrizione e/o disegni: ....

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per motori ad accensione spontanea): ....

3.3. *Motore elettrico di trazione*

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): ....

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ...... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: V

3.3.2. Batteria

3.3.2.1. Numero di elementi: ....

3.3.2.2. Massa: ...... kg

3.3.2.3. Capacità: ...... A.h (Ampère/ora)

3.3.2.4. Posizione: ....

3.4. Altri motori o propulsori e loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di questi motori o propulsori): ....

3.5. *Temperature ammesse dal costruttore*

3.5.1. Sistema di raffreddamento

3.5.1.1. Raffreddamento a liquido
Temperatura massima all'uscita: ...... °C

3.5.1.2. Raffreddamento ad aria

3.5.1.2.1. Punto di riferimento: ....

3.5.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ...... °C

3.6. *Sistema di lubrificazione*

3.6.1. Descrizione del sistema

3.6.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante (se esiste): ....

3.6.1.2. Sistema di alimentazione (pompa/iniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, ecc.) (¹): ....

6. Dispositivo di sterzo

6.1. *Meccanismo e comando*

6.1.1. Tipo di meccanismo: ....

7. Freni

7.1. Schema dei dispositivi di frenatura: ....

7.2. Freno anteriore e posteriore a disco e/o a tamburo (¹)

7.2.1. Marca o marche: ....

7.2.2. Tipo o tipi: ....

7.3. *Disegno degli organi di frenatura:*

7.3.1. Ganasce e/o pinze (¹)

7.3.2. Guarnizioni e/o pastiglie (¹)

7.3.3. Leve e/o pedali del freno (¹)

7.3.4. Serbatoio o serbatoi di liquido idraulico (se necessario): ....

7.4. Altri dispositivi (se necessario), disegno e descrizione: ....

8. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

8.1. Tabella di tutti i dispositivi (numero, marca o marche, modello, marchio o marchi di approvazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia corrispondente): ..

8.2. Schema della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: ....

8.3. Dispositivo di segnalazione di emergenza (se esiste):

8.4. Dispositivi supplementari per veicoli speciali: ....

9. Equipaggiamenti

9.1. *Dispositivi di traino (se esistono)*

9.1.1. Tipo o tipi: gancio/occhione/altri (¹)

9.1.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione del dispositivo o dei dispositivi di traino: ....

9.2. *Sistemazione e identificazione dei comandi, spie e indicatori*

9.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: ....

9.3. *Iscrizioni regolamentari*

9.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione delle iscrizioni regolamentari e del numero del telaio: ....

9.3.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la parte ufficiale delle iscrizioni (indicazione delle dimensioni): ....

9.3.3. Fotografie e/o disegni del numero del telaio (indicazione delle dimensioni): ....

9.4. *Dispositivo(i) di protezione contro un uso non autorizzato*

9.4.1. Tipo di dispositivo(i): ....

9.4.2. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i): ....

1.1.6. Posizioni limite del baricentro del veicolo carrozzato: ....

1.2. *Masse* ([4])

1.2.1. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: ....

2. Equipaggiamento

2.1. *Carrozzeria*

2.1.1. Tipo di carrozzeria: ....

2.1.2. Schema complessivo quotato dell'interno: ....

2.1.3. Schema complessivo quotato dell'esterno: ....

2.1.4. Materiali e metodi di costruzione: ....

2.1.5. Porte per gli occupanti, serrature e cerniere: ....

2.1.6. Configurazione, dimensioni, senso ed angolo di apertura massima delle porte: ....

2.1.7. Disegno delle serrature e delle cerniere e della loro posizione nelle porte: ....

2.1.8. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: ....

2.2. *Parabrezza ed altri vetri*

2.2.1. Parabrezza

2.2.1.1. Materiali utilizzati: ....

2.2.2. Altri vetri

2.2.2.1. Materiali utilizzati: ....

2.3. *Tergicristallo del parabrezza*

2.3.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): ....

2.4. *Lavacristallo del parabrezza*

2.4.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): ....

2.5. *Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento*

2.5.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): ....

2.6. *Retrovisore o retrovisori* (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)

2.6.1. Marca: ....

2.6.2. Marchio di approvazione: ....

2.6.3. Variante: ....

2.6.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo: ....

2.6.5. Dettagli relativi al modo di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui il retrovisore e fissato: ....

2.7. *Sedili*

2.7.1. Numero: ....

2.7.2. Posizione: ....

2.7.3. Coordinate o schizzo del punto R ([1])

2.7.3.1. Sedile del conducente: ....

2.7.3.2. Altri posti a sedere: :...

2.10. *Ancoraggi*

2.10.1. Numero e posizione degli ancoraggi: ....

2.10.2. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, incluso il punto R: ....

2.10.3. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati (con indicazione dei materiali): ....

2.10.4. Indicazione dei tipi (*) di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

			Posizione dell'ancoraggio	
			struttura del veicolo	struttura del sedile
Anteriore sedile di destra	ancoraggi inferiori	esterno		
		interno		
	ancoraggio superiore			
sedile centrale	ancoraggi inferiori	destra		
		sinistra		
	ancoraggio superiore			
sedile di sinistra	ancoraggi inferiori	esterno		
		interno		
	ancoraggio superiore			
Posteriore sedile di destra	ancoraggi inferiori	esterno		
		interno		
	ancoraggio superiore			
sedile centrale	ancoraggi inferiori	destra		
		sinistra		
	ancoraggio superiore			
sedile di sinistra	ancoraggi inferiori	esterno		
		interno		
	ancoraggio superiore			

2.10.5. Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è posto nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione di energia: ....

(*) «A»: cintura di sicurezza a tre punti.
«B»: cintura di sicurezza subaddominale.
«S»: tipi speciali di cinture di sicurezza: in tal caso specificare la natura di questi tipi nelle «osservazioni».
«Ar», «Br» oppure «Sr»: cinture di sicurezza con riavvolgitore incorporato.
«Are», «Bre» e «Sre»: cinture di sicurezza con riavvolgitore e dispositivo per l'assorbimento dell'energia in almeno un ancoraggio.

ALLEGATO IV
VERSIONE 41

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
IV DIREZIONE CENTRALE - DIVISIONE 41

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE NAZIONALE N°

Visto il Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;
Visto il Regolamento di esecuzione e diattuazione del codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°485;
Vista la domanda presentata in data .... da ....
.... intesa ad ottenere la omologazione nazionale del tipo di ....

.... ,
Visti le schede informative, i disegni, le calcolazioni e gli elaborati tutti;
Visto il Verbale n° .... in data .... redatto dal CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di .... ;

SI DICHIARA OMOLOGATO

....

costruito da .... le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato prospetto modello DGM 405, munito del timbro a secco della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, che costituisce parte integrante del presente certificato.
Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa la dicitura :

" DGM .... OM "

seguito, per i tipi derivati, dal rispettivo numero di estensione (vedi DGM 405 allegato).
Per i veicoli di cui sopra è autorizzato il rilascio della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' di cui all'articolo 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

Roma, li ....

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

ALLEGATO IV/a
VERSIONE 42

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

IV DIREZIONE CENTRALE - DIVISIONE 42

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE NAZIONALE N°

Visto il Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e diattuazione del codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°485;

Vista la domanda presentata in data .... da .... intesa ad ottenere la omologazione nazionale del tipo di ....

....

Visti le schede informative, i disegni, le calcolazioni e gli elaborati tutti;

Visto il Verbale n° .... in data .... redatto dal CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di .... ;

SI DICHIARA OMOLOGATO

....

costruito da .... le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato prospetto modello DGM 405, munito del timbro a secco della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa la dicitura :

*** DGM .... OM ***

seguito, per i tipi derivati, dal rispettivo numero di estensione (vedi DGM 405 allegato).

Per i veicoli di cui sopra è autorizzato il rilascio della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' di cui all'articolo 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

Roma, li ....

ALLEGATO V/a

NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE NAZIONALE

ESEMPIO

OM 87051 CHS

DOVE.

87051 => NUMERO PROGRESSIVO DI OMOLOGAZIONE

CHS => CODICE A TRE CARATTERI ALFABETICI PER INDICARE EVENTUALI VARIANTI

OM 80751 EST 025 CHS

DOVE

EST => ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE

025 => NUMERO PROGRESSIVO DI ESTENSIONE A TRE CIFRE

ALLEGATO V/b

SISTEMA DI NUMERAZIONE (*)

1. Per le omologazioni di sestemi, componenti o entità tecniche, il numero deve essere costituito da cinque sezioni separate dal segno -

SEZIONE I Lettera " e " minuscola seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello stato membro che rilascia l'omologazione :

- 1 - per la GERMANIA
- 2 - per la FRANCIA
- 3 - per l' ITALIA
- 4 - per i PAESI BASSI
- 6 - per il BELGIO
- 9 - per la SPAGNA
- 11 - per il REGNO UNITO
- 13 - per il LUSSEMBURGO
- 18 - per la DANIMARCA
- 21 - per il PORTOGALLO
- EL - per la GRECIA
- IRL - per l' IRLANDA

SEZIONE II Numero della direttiva di base.

SEZIONE III Numero della direttiva recante ultima modifica concernente l'omologazione. Qualora una direttiva che prevede date diverse di messa in applicazione le quali rimandano a norme tecniche diverse, si deve aggiungere una lettera alfabetica. Tale lettera riguarderà l'esigenza tecnica specifica in base a cui è stata concessa l'omologazione.

SEZIONE IV Numero progressivo di quattro cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base e per le eventuali modifiche.

SEZIONE V Numero progressivo di due cifre (eventualmente precedute da zeri non significativi) indicante il numero dell'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 01 per ciascun numero di omologazione base.

2. Esempio di terza omologazione (senza estensioni) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura :

e2*71/320*88/194*0003*00

oppure e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

3. Esempio di seconda estensione alla quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal REGNO UNITO :

e11*91/???*0004*02

(*) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnate come prescritto nella rispettiva direttiva particolare.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Elenco numero ....

relativo al periodo dal .... al ....

Per ciascuna omologazione concessa, rifiutata o revocata nel perio do sopra indicato devono essere fornite le seguenti informazioni :

Costruttore ....

N° di omologazione ....

Motivo dell'eventuale estensione ....

Marca ....

Tipo ....

Data del rilascio ....

Data del primo rilascio (per le estensioni) ....

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

RAGIONE SOCIALE
COSTRUTTORE
....

per atti M.C.T.C.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 30. 04. 1992, n° 285 - che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal MINISTERO DEI TRASPORTI - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

con CERTIFICATO n° OM ______________ del__________

COSTRUTTORE e SEDE :

VEICOLO :
TIPO :
TELAIO N. :
CARROZZERIA :

DICHIARAZIONE n° ________ del ________	Potenza fiscale CV ____
	Portata t ________

....
FIRMA (*)

(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso il MINISTERO DEI TRASPORTI - Direzione Generale M.C.T.C.

ALLEGATO VIII

CONFORMITA' DELLE PROCEDURE DI PRODUZIONE

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. L'autorità componente di uno Stato membro verifica, prima di concedere l'omologazione, l'esistenza di disposizioni e procedure in grado di assicurare che i componenti, sistemi ed entità tecniche in produzione siano conformi al tipo omologato.

1.2. La prescrizione di cui al punto 1.1. deve essere verificata e soddifare l'autorità competente, ma può anche essere verificata, per conto della stessa autorità, dall'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e impianti di produzione presi in considerazione, con riferimento al od ai prodotti da omologare.

1.3. L'autorità competente accetta inoltre la certificazione effettuata dal costruttore in base alla norma armonizzata EN 29002 e norme previste nello specifico Regolamento (che si riferisce al od ai prodotti da omologare) oppure ad una norma equivalente quale adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire gli estremi della certificazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la validità od il campo di applicazione.

1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro l'autorità competente deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità di cui all'ultima frase del punto 1.2., oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

2. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare, devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo tutte le prescrizioni previste dalle norme in base alle quali l'omologazione è stata rilasciata.

2.2. L'autorità competente di uno Stato membro che concede l'omologazione deve verificare l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, per eseguire ad intervalli prestabiliti le prove od i controlli necessari per accertare la costante conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove specificate nelle norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata.

2.3. Il detentore dell'omologazione deve, in particolare :

2.3.1. Garantire l'esistenza di procedure per il controllo efficace della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche) all'omologazione ottenuta.

2.3.2. Avere accesso alle apparecchiature di prova necessarie per controllare la conformità della produzione a ciascun tipo omologato.

2.3.3. Garantire che i dati dei risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con l'autorità omologante. Tale periodo non potrà essere superiore a dieci anni.

2.3.4. Analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodott, tenuto conto delle variazioni della produzione industriale.

2.3.5. Garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguite almeno le prove prescritte dal presente regolamen to e dalle rispettive norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata.

2.3.6. Garantire che, se da una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una non conformità, si proceda ad una nuova campionatura ed a nuove prove. Devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per irpristinare la conformità della produzione corrispondente.

2.3.7. In caso di omologazione di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5. devono essere limitati a quelli necessari per verificare la corretta specifica di costruzione relativamente all'omologazione.

2.4. L' autorità competente può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della confomità applicati in ogni unità di produzione. La normale frequenza di queste verifiche deve rispettare gli eventuali accordi di cui ai punti 1.2. e 1.3. del presente allegato, ed assicurare che i controlli del caso siano riesaminati con una frequenza conforme al grado di affidamento stabilito dalla stessa autorità.

2.4.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i verbali delle prove e della produzione.

2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l' ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante (oppure dal competente Centro Prove Autoveicoli). Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

2.4.3. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2., l'ispettore può prelevare dei campioni da inviare al Centro Prove Autoveicoli che ha eseguito le prove di omologazione.

2.4.4. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dal Regolamento o dalle norme particolari in base alle quali l' omologazione è stata accordata.

2.4.5. Se nel corso di un'ispezione, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l' autorità competente deve provvedere affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare al più presto possibile la conformità della produzione.

3. ESPLETAMENTO DELLE ISPEZIONI

3.1. Nell'espletamento delle ispezioni preliminari e periodiche di cui ai precedenti punti, gli ispettori opereranno nell'ambito delle linee guida stabilite dalle norme CUNA generali e specifiche che si elencano di seguito:

NC 090-15	Veicoli stradali - Guida alla definizione del sistema di controllo, nel processo produttivo, della conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione (Regolamenti ECE/ONU di Ginevra)
NC 090-16	Veicoli stradali - Guida alla verifica del sistema di controllo, nel processo produttivo, della conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione (Regolamenti ECE/ONU di Ginevra)
NC 090-20	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Frenatura
NC 090-21	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Dispositivo posteriore antincuneamento
NC 090-22	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Avvisatori acustici
NC 090-24	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta
NC 090-37	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Rumorosità esterna
NC 090-38	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione
NC 090-46	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Pneumatici
NC 090-47	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Sterzo: arretramento e collassabilità -
NC 090-48	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Cinture di sicurezza
NC 090-49	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Lampade per dispositivi di illuminazione e segnalazione
NC 090-50	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Vetri di sicurezza
NC 090-51	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Sistemi di ritenuta bambini
NC 090-52	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Specchi retrovisori
NC 090-53	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Emissioni motori diesel
NC 090-54	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Veicoli equipaggiati con pneumatici di scorta per uso temporaneo
NC 090-55	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Pannelli posteriori per segnalazione veicoli lenti
NC 090-56	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Pannelli posteriori per segnalazione veicoli pesanti e lunghi

NC 090-57	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Protezione laterale veicoli industriali
NC 090-58	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Dispositivi di guida
NC 090-59	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Resistenza sedili autobus e loro ancoraggi
NC 090-60	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Consumo combustibili
NC 090-61	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Potenza motori
NC 090-62	Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Guarnizioni freno di ricambio
NC 090-63	Motoveicoli e ciclomotori - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Lampade per luci di posizione anteriori e posteriori, di stop e di illuminazione targa
NC 090-64	Ciclomotori - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Proiettori
NC 090-65	Motoveicoli - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Proiettori
NC 090-66	Motoveicoli - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Proiettori equipaggiati con lampada alogena (HS1)
NC 090-67	Motoveicoli e ciclomotori - Conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione - Frenatura

3.2. In alternativa alle norme di cui al punto precedente, l'ispettore potrà fare ricorso alle norme ISO ovvero alle norme UNI/EN 29000, dalle quali le norme CUNA derivano.

ALLEGATO IX

ELENCO DEI CENTRI PROVA AUTOVEICOLI
DEL
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

A - Competenza territoriale :

CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per il Lazio, Umbria e Sardegna
Via di Settebagni, 333 - 00138 ROMA

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
Via Chambery, 70/9 - 10142 TORINO

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese
Via Marco Ulpio Traiano, 40 - 20149 MILANO

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Brescia, Cremo na e Mantova
Via Grandi, 1 - Zona Industriale - 25100 BRESCIA

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per il Veneto, Friuli e Venezia Giulia
Viale della Repubblica, 8 - 37100 VERONA

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Trento e Bolzano
Piazza della Vittoria, 48 - 39100 BOLZANO

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per l'Emilia, Romagna e Toscana
Via Zanardi, 380 - 40122 BOLOGNA

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per Marche, Abruzzo e Molise
Via Fonte Vecchia s.n. - Villa Raspa di Spoltore - 65100 PESCARA

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per Campania, Calabria e la provincia di Potenza
Via Ferdinando del Carretto, 26 - 80133 NAPOLI

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per Puglia e la provincia di Matera
Strada Provinciale Modugno - Palese - 70123 BARI

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Via La Lumia, 10 - 90139 PALERMO

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna
S.S. Primosole, 33 loc. Pantano d'Arci - 95124 CATANIA.

B - Competenze per discipline :

VOCE	OGGETTO	TO	MI	VR	BZ	BS	BO	RM	PE	NA	BA	PA	CT
1-1	Livello sonoro	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-2	Emissioni	V						V					
1-3	Serbat. carb./Dispos. protez. post.	V		V			V	V					V
1-4	Allog. targa immatric. post.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-5	Dispositivo di sterzo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-6	Serrature e cerniere delle porte	V	V	V		V	V	V					
1-7	Segnalatore acustico (*)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-8	Campo di visibilità posteriore	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-9	Frenatura	V						V					
1-10	Soppress. perturbazioni radioelett.	V						V		V			
1-11	Emissioni motori diesel (fumi)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-12	Finiture interne	V						V					
1-13	Antifurto	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-14	Protezione dallo sterzo	V						V					
1-15	Resistenze dei sedili	V						V					
1-16	Sporgenze esterne	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-17	Tachimetro e retromarcia	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-18	Targhette regolamentari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-19	Ancoraggio cinture di sicurezza	V						V					
1-20	Dispositivi di illuminazione	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-21	Catadiottri		V					V					
1-22	Luci (laterali, posteriori, arresto)		V					V					
1-23	Indicatori di direzione		V					V					
1-24	Disp. illuminazione della targa		V					V					
1-25	Proiettori (comprese lampadine)		V					V					
1-26	Proiettori fendinebbia (anteriori)		V					V					
1-27	Dispositivi di rimorchio		V					V					
1-28	Luci per nebbia posteriori		V					V					
1-29	Proiettori di retromarcia		V					V					
1-30	Luci di stazionamento		V					V					
1-31	Cinture di sicurezza							V					
1-32	Campo di visibilità	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-33	Identificazione dei comandi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-34	Sbrinamento/Disappannamento	V						V					
1-35	Lavacristalli/Tergicristalli	V						V					
1-36	Sistemi di riscaldamento	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-37	Parafanghi delle ruote	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-38	Poggiatesta	V						V					
1-39	Consumo di carburante	V						V					
1-40	Potenza del motore	V						V					
1-41	Emissioni motori diesel	V						V					
1-42	Protezione laterale	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-43	Vetri di sicurezza (#)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-44	Masse e dimensioni	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-45	Pneumatici	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-46	Dispositivi di attacco	V				V		V					
1-47	Dispositivi antispruzzi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-48	Masse e dimensioni merci	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-49	Infiammabilità	V						V					
1-50	Sporgenze esterne cabine	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1-51	Dispositivi limitatori di velocità	V						V					
1-52	Veicoli trasporto pubblico	V						V					
-	Caschi per motociclisti		V				V	V					
-	Dispositivi trattenuta bambini							V					

(*) per l'omologazione dei dispositivi di segnalazione acustica Roma è l'unico laboratorio competen
(#) per l'omologazione delle lastre di vetro sono competenti solamente Roma e Milano.

ALLEGATO X

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

CATEGORIA	UNITA'
M1	500
M2	250
M3	250
N1	500
N2	250
N3	250
O1	500
O2	500
O3	250
O4	250

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

95G0122

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651347) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 7 6 0 9 5 *

L. 5.600